

RINNOVO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145/2018, DELL'ART. 18 DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FUNZIONI LOCALI, E DELL'ART. 30 COMMA 2-SEXIES DEL D.LGS. 165/2001, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCANDIANO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS 267/2000 (E COLLOCATO IN ASPETTATIVA DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO) - PERIODO 1° LUGLIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026

L'anno 2026 (data della firma digitale)

TRA

Il Comune di Scandiano, codice fiscale 00441150356, con sede in Scandiano (RE) - Corso Vallisneri n.6 - rappresentato dalla Dirigente del I° Settore - Affari Generali e Istituzionali Manuela Bonettini, domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

E

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza C. Prampolini 1 - rappresentato da ISABELLA MEDICINA - DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (giusto provvedimento sindacale n. 85987 del 28/03/2025) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. ... del ... la Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia ha autorizzato e dato mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di rinnovare l' accordo con il Comune di Scandiano per l'utilizzo congiunto di un dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 presso il Comune di Scandiano (e in aspettativa ai sensi del medesimo articolo presso il Comune di Reggio Emilia) per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 al fine di completare le attività residue, nonché le operazioni di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti PNRR, anche alla luce delle disposizioni di settore che disciplinano la conclusione degli interventi e delle correlate possibilità di proroga dei relativi termini;
- con nota in atti al PG n. 147640 del 11/06/2026 il Comune di REGGIO EMILIA chiedeva l'autorizzazione al Comune di Scandiano per il rinnovo dell'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo del dipendente del Comune di Scandiano, Ing. _____, per il periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026 per 15 ore al mese da articolare in due giornate lavorative per completare le attività di cui sopra nonché assicurare la continuità delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- che il Comune di Scandiano autorizzava, con nota in atti al PG 149183 del 15/06/2026 , il rinnovo dell'utilizzo condiviso alle condizioni sopra indicate e si confermavano per le vie brevi tra gli Enti interessati, le ulteriori modalità esplicitate nella presente convenzione;
- l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 recita: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;
- L'art. 18 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE prevede:
"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;

- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale)."

Richiamato altresì l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001 che dispone: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

Considerato che il dipendente interessato ha dato il proprio consenso per le vie brevi;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

IL COMUNE DI SCANDIANO autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e determinato, Ing. _____, con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – AREA FUNZIONARI/EQ, a svolgere la propria attività presso il Comune di REGGIO EMILIA.

Il dipendente presta il suo consenso e a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, per 15 ore al mese da articolare in un due giornate lavorative.

Articolo 3

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo all'Ente COMUNE DI SCANDIANO a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 4

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

Articolo 5

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi presso il Comune di Reggio Emilia e in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli enti. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono: garantire di completare le attività residue, nonché le operazioni di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti PNRR per i quali al dipendente è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.

I progetti, di rilevanza strategica per il Comune di Reggio Emilia e per i quali il Comune è assegnatario di contributi ministeriali PNRR derivanti da fondi "Next Generation UE", sono:

1. PNRR-M2C3-I1.1 Nuova scuola Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell'edificio attuale (CUP J81B22000860006; Codice Opera A_18001);
2. PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone (CUP J85B22000350005; Codice Opera A_43801);
3. PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello (CUP J82H22000530005; Codice Opera A_43901);

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 18, comma 8, del CCNL 23 febbraio 2026, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come segue:

-per l'espletamento delle attività a favore del Comune di REGGIO EMILIA, per l'intero periodo di validità della convenzione, sarà riconosciuto al COMUNE DI SCANDIANO:

- il rimborso da parte del Comune di Reggio Emilia delle spese relative alla retribuzione stipendiale lorda e alle indennità fisse e continuative lorde (stipendio, indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto) corrisposte al dipendente inquadrato nell'Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni presso il Comune di Scandiano, comprensive degli oneri diretti e riflessi a carico Ente, relativamente alla giornata di assegnazione sulla base delle effettive prestazioni svolte;
- ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia;

- il trattamento spettante al dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato al dipendente;

- i buoni pasto che il dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà all'Unione Tresinara Secchia l'importo soggetto a tassazione.

Articolo 7

Il dipendente è destinatario degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, a fronte delle specifiche funzioni tecniche svolte.

Articolo 8

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia ne' dall'UNIONE TRESINARO SECCHIA al dipendente utilizzato, Ing. _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Articolo 9

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

Articolo 10

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né

situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 11

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale appartenente al comparto "FUNZIONI LOCALI".
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Comune di Scandiano, data della firma digitale
PER L'UNIONE TRESINARO SECCHIA
il Dirigente del Settore Risorse Umane

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

data della firma digitale

PER CONSENSO

Ing. _____